

# COMUNE DI PEDEROBBA

## Provincia di Treviso

### *DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI*

#### **Indice generale**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Funzioni**

**Art. 3 - Luogo della celebrazione**

**Art. 4 - Orario di celebrazione, servizi aggiuntivi e prescrizioni**

**Art. 5 - Tariffe e cauzione**

**Art. 6 - Organizzazione del servizio**

**Art. 7 - Casi non previsti dal presente disciplinare**

**Art. 8 - Entrata in vigore**

**Allegato A) Tariffe - Modalità - Violazioni**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all' art. 106 e all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

#### **Art. 2 - Funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396<sup>1</sup>.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

#### **Art. 3 - Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, e - ove ricorrano le circostanze di cui all'allegato prospetto - previo pagamento di apposita tariffa:
  - nello Studio del Sindaco;
  - nella Sala Riunioni *ex* Consiliare;
  - nella Sala Polifunzionale-Consiliare;

---

<sup>1</sup> **D.P.R. 03-11-2000, n. 396** Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'[articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#) (*G.U. 30-12-2000, n. 303, Supplemento ordinario*)

#### **Art. 1 - (Ufficio ed ufficiale dello stato civile)**

1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'[articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

- nelle eventuali sedi a rappresentanza legale.

2. L'eventuale allestimento di mostre o esposizioni di quadri nelle sale già prenotate per la celebrazione dei matrimoni civili non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.

#### **Art. 4 - Orario di celebrazione, servizi aggiuntivi e prescrizioni.**

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato civile.

2. La sola celebrazione effettuata nello Studio del Sindaco all'interno dell'orario di servizio deve intendersi esente da tariffa.

3. La celebrazione, invece, effettuata negli altri luoghi sopra individuati o nello stesso Studio del Sindaco, ma in orari diversi, comunque feriali, o per la quale i nubendi prevedono di allestire servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale ed al versamento dell'apposita tariffa indicata nell'*allegato A*) che fa parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

4. Sono da intendersi servizi aggiuntivi:

- l'allestimento della sala, anche parziale e - comunque - senza alcun onere a carico del Comune, con fiori e/o piante, festoni o altre forme di addobbo;
- l'esecuzione di musica, canti o altro.

Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi e/o che crei pericolo per terzi che - astrattamente potrebbero scivolare o riportare danni fisici e non, nel passare nei luoghi che - per loro natura - sono aperti al pubblico. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui la sala e nelle scalinate di accesso alla Sede Municipale. Eventuali comportamenti difformi comporteranno l'addebito della sanzione indicata nell'*allegato A*).

#### **Art. 5 - Tariffe**

1. Le tariffe, articolate in maniera diversa tra i residenti e i non residenti, dovute per la celebrazione dei matrimoni nello Studio del Sindaco fuori orario e nella Sala Riunioni ex Consiliare o nella Sala Polifunzionale-Consiliare sia fuori orario che in orario, sono specificate nell'*allegato A*) e saranno aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).

3. Qualora, durante o dopo il rito, venisse riscontrato un comportamento difforme da quello indicato all'articolo precedente, si provvederà ad addebitare e recuperare la sanzione prevista.

#### **Art. 6 - Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente - ove previsto - all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa.

4. L'Ufficio di stato civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

**Art. 7 - Casi non previsti dal presente disciplinare**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, trovano applicazione: il codice civile, il DPR 3 novembre 2000 n. 396, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale.

**Art. 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

	RESIDENTI (almeno uno dei nubendi deve risultare residente all'atto della "Pubblicazione")	NON RESIDENTI
	IN ORARIO DI SERVIZIO	IN ORARIO DI SERVIZIO
<b>Per la celebrazione dei matrimoni nello Studio del Sindaco</b>	Tariffa non dovuta	Tariffa non dovuta
	FUORI ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
	50,00 euro	75,00 euro

	RESIDENTI (almeno uno dei nubendi deve risultare residente all'atto della "Pubblicazione")	NON RESIDENTI
	IN ORARIO DI SERVIZIO	IN ORARIO DI SERVIZIO
<b>Per la celebrazione dei matrimoni nella Sala Riunioni ex Consiliare</b>	50,00 euro	75,00 euro
	FUORI ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
	75,00 euro	100,00 euro
<b>Per la celebrazione dei matrimoni nella Sala Polifunzionale Consiliare</b>	IN ORARIO DI SERVIZIO	IN ORARIO DI SERVIZIO
	75,00 euro	100,00 euro
	FUORI ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
	100,00 euro	150,00 euro

<b>Sanzioni per violazioni</b> In caso di accertato comportamento difforme si procederà a comminare la sanzione con addebito ed eventuale recupero azionabile con procedimento ingiuntivo agevolato ai sensi del R.D. n. 639/1910.	150,00 euro
---	-------------